

## STUDIO LEGALE

Avv. Katja Baboro  
Via Roma n. 61  
66010 TORREVECCHIA TEATINA  
Cell. 348-4517569  
[katjababoro@gmail.com](mailto:katjababoro@gmail.com)

### TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

#### in funzione di Giudice del Lavoro

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per Marika Genobile, nata a Chieti (CH) il 29/08/1979 C.F. GNBMRK79M69C632Y, e residente a Torrevecchia Teatina alla via Torre, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Torrevecchia Teatina, Via Roma n. 61 dall'avv. Katja Baboro del foro di Chieti, C.F. BBRKTJ69T67Z133I, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi ed i provvedimenti emessi fuori udienza ai sensi del D.L. n. 35/05 convertito nella L. 80/05 e successive modificazioni ed integrazioni, al seguente indirizzo e-mail (PEC):  
[avvkatjababoro@pec.ordineavvocatichieta.it](mailto:avvkatjababoro@pec.ordineavvocatichieta.it); -

ricorrente -

contro - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore;

- U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentate pro-tempore;

- dell'Istituto comprensivo Statale M. Buonarroti Ripa – Torrevecchia Teatina in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede in Ripa Teatina (CH), via Chieti n.59;

tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo c/o Complesso Monumentale di S. Domenico, PEC: [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it); -resistenti

E NEI CONFRONTI del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall'UFFICIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI, per il triennio 2024-2027

**FATTO**



1) l'odierna ricorrente in data 26/06/2024 inoltrava domanda di inserimento, conferma e aggiornamento per il triennio scolastico 2024-2027 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA; (DOC.1)

2) la sig.ra Genobile veniva inserita nella suddetta graduatoria, e veniva assunta con i seguenti contratti a tempo determinato: **a)** dal 2/10/2024 fino al 5/12/2024 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA su tipologia posto interno, per n. 10 ore settimanali di servizio presso l'I.C. Ripa Teatina M. Buonarroti; **b)** dal 14/10/2024 fino al 25/10/2024 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA su tipologia posto interno, per n. 26 ore settimanali di servizio presso l'I.C. Ripa Teatina M. Buonarroti; **c)** dal 26/10/2024 fino al 29/10/2024 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA su tipologia posto interno, per n. 26 ore settimanali di servizio presso l'I.C. Ripa Teatina M. Buonarroti; **d)** dal 30/10/2024 fino al 4/11/2024 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA su tipologia posto interno, per n. 26 ore settimanali di servizio presso l'I.C. Ripa Teatina M. Buonarroti; **e)** dal 9/11/2024 fino al 19/11/2024 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA su tipologia posto interno, per n. 26 ore settimanali di servizio presso l'I.C. Ripa Teatina M. Buonarroti; **f)** dal 20/11/2024 al 4/12/2024 con il profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA su tipologia posto interno per n. 26 ore settimanali; (DOC.2)

3) la sig.ra Genobile era in graduatoria alla posizione 107 con punteggio 17,65;

4) con decreto prot. n. 9126/2024 del 22 novembre u.s., la Dirigente Scolastica rettificava il punteggio della odierna ricorrente per i seguenti motivi: "i servizi dichiarati dal 2003 al 2014, non sono valutabili perché servizi prestati presso le ASL, che trattandosi di enti di Diritto Pubblico, il servizio stesso non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali o degli EE.LL. con una decurtazione di punti 6,73 (DOC 4)

5) La Dirigente Scolastica decretava la cessazione dal giorno 23/11/2024 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la CS Marika Genobile, nata a Chieti il 29/08/1979



con servizio prestato dal 2/10/2024 al 22/11/2024; il servizio prestato veniva riconosciuto ai fini economici e giuridici; (DOC 5)

## **DIRITTO**

### **1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO DEL DECRETO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

L'odierna ricorrente è costretta ad agire per chiedere il ripristino del punteggio decurtato, ed il riconoscimento del punteggio perso a causa della risoluzione anticipata del contratto a termine in quanto il mancato riconoscimento del servizio presto presso la ASL è assolutamente illegittimo.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. 3 del D. lgs. n. 502 del 1993 prevede: "1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.(...)" Le aziende sanitarie locali si configurano quindi come enti strumentali della regione, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell'Amministrazione regionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent.4 marzo 2010, n. 1260 secondo cui "E' sufficiente rilevare che le aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno la natura di enti strumentali di quest'ultima (C.d.S., sez. V, 10 luglio 2008, n. 3428; 30 agosto 2006, n. 5071), essendo ad esse affidate in concreto il compito di perseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall'ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione." ). Ciò precisato, deve a questo punto evidenziarsi che nel nostro ordinamento



non esiste una definizione generale predeterminata per legge di amministrazioni dello Stato.

Ai fini che ci interessano, va richiamato l'art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 165 del 2001 in materia di Pubblico Impiego il quale prevede che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Il legislatore in materia di pubblico impiego ha quindi ricompreso nel concetto di amministrazione pubblica, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che tali enti devono ritenersi inclusi nel concetto di pubblica amministrazione in senso lato.

PERTANTO, IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE ASL DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE EQUIPARATO A QUELLO PRESTATO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI. A tale riguardo si è infatti condivisibilmente affermato (sentenze Tribunale di Monza n. 658/2015, Tribunale di Teramo n. 765/2018, del Tribunale di Ivrea n. 124/2020, Tribunale di Venezia 688/2022, Tribunale di Latina n. 512/2023, Tribunale di Frosinone n. 748/2023) "Tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. Detta norma, infatti, è stata introdotta proprio al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione, sicché non avrebbe alcun senso escludere da tale agevolazione il servizio prestato presso l'azienda sanitaria locale, per il solo fatto di non poter qualificare tale ente quale amministrazione dello stato o degli enti locali, ma solo quale amministrazione



pubblica. La norma, pertanto, deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione.”

Si consideri, ad abundantiam, che nell'estratto conto INPS della ricorrente il periodo contributivo per il servizio prestato presso la ASL viene identificato e inserito nella Gestione Dipendenti Enti Pubblici, cassa pensione dipendenti Enti Locali (DOC 7).

Alla luce di quanto sopra i servizi in esame prestati dalla lavoratrice ricorrente devono quindi essere considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento, conferma e aggiornamento per il triennio scolastico 2024-2027 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

Ne deriva, per gli stessi motivi di cui sopra, anche l'illegittimità della revoca dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Marika Genobile, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio pari a 17,37 punti totali per il servizio prestato presso la Asl;
- riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 17,42, per il profilo di assistente amministrativo e di 17,37 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.
- Salvis iuribus.



Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato con versamento del contributo unificato di € 259,00.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi orde inari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa FA ISTANZA affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e



dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'Istituto comprensivo Statale M. Buonarroti Ripa – Torrevecchia Teatina” – Chieti (CH)

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte: 1) domanda di inserimento, conferma e aggiornamento per il triennio scolastico 2024-2027 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA; 2) Contratti di assunzione a tempo determinato; 3) Cedolini retributivi; 4) decreto prot. n. 9126/2024 del 22 novembre 2024; 5) Decreto di risoluzione dei contratti a tempo determinato; 6) Estratto conto contributivo INPS della ricorrente.

Torrevecchia Teatina, 20 dicembre 2024

Avv. Katja Baboro

